

Recapture Ace anche nel modello Redditi 2024

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Tutto quesiti e casi operativi sulle dichiarazioni dei redditi

Scopri di più

Il **modello Redditi 2024** relativo al **periodo d'imposta 2023** rappresenta l'ultima dichiarazione nella quale è possibile determinare l'**Ace** sulla base della variazione del capitale proprio intervenuta **fino al 31.12.2023**. Infatti, nell'ambito del D.Lgs. 216/2023, attuativo delle disposizioni della Riforma fiscale contenute nella L. 111/2023, in materia di revisione delle aliquote Irpef e altre misure in tema di imposte dirette, è stata disposta la **soppressione** dell'Ace a partire **dal periodo d'imposta 2024**. Pertanto, per effetto di tale previsione, **dal 2024 non sarà più possibile determinare l'Ace sulla variazione in aumento del capitale proprio**.

Le regole di calcolo dell'Ace applicabili per il periodo d'imposta 2023 sono **immutate** rispetto a quelle che erano applicabili per il periodo d'imposta 2022, tanto in tema di determinazione della **base Ace**, quanto con riferimento all'**aliquota** dell'**1,30%**. Pertanto, il prospetto dedicato all'agevolazione presente nel **quadro RS** del **modello Redditi SC 2024** non presenta novità, bensì evidenzia le seguenti conferme:

- nel rigo **RS112A** si ripresenta il campo "*Credito da restituire*" per l'indicazione del *recapture* della Super Ace 2021 trasformata in credito d'imposta;
- nei rigi **RS113** e **RS114** sono ancora presenti gli specifici campi destinati al *recapture* della Super Ace 2021 usufruita in forma di deduzione dal reddito;
- sono ancora presenti le caselle "**84, comma 1, TUIR - RS113**" (da barrare) e "**Art. 84, comma 1, TUIR - RS114**" (nella quale riportare specifici codici), per indicare la scelta di utilizzare l'Ace a riduzione del reddito complessivo "*in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti d'imposta, ritenute alla fonte a titolo d'acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze di cui all'articolo 80 [eccedenze IRES]*", come riconosciuto dall'Agenzia delle entrate nel [Principio di diritto n. 7/2021](#) e nella [Risposta ad interpello n. 391/2022](#). Tali caselle vanno quindi "compilate" nel caso in cui il contribuente intenda "modulare" l'utilizzo dell'Ace, ossia utilizzare il beneficio a riduzione del reddito complessivo in misura parziale in modo tale che **l'Ires risulti compensata da eventuali crediti d'imposta, ritenute, acconti e crediti Ires**.

Con particolare riferimento ai primi 2 punti, si deve infatti ricordare che i commi 4 e 5 dell'[articolo 19, D.L. 73/2021](#), prevedono la **restituzione**, in tutto o in parte, della Super Ace fruita per il periodo d'imposta 2021, qualora nel 2022 (o nel 2023) il patrimonio netto si **riduca** rispetto al patrimonio netto 2021, per cause diverse dall'emersione di perdite di bilancio, quindi, a seguito di **distribuzione di riserve ai soci**. Si tratta di una normativa di natura antielusiva in base alla quale:

- è necessario calcolare la **base Ace** per il **2023**, secondo le regole ordinarie;
- è necessario considerare la **base Ace** per il **2021** (Ace + Super Ace);
- se la base Ace 2023 è **inferiore** alla base Ace 2021 e, in particolare, se gli incrementi 2021 che hanno generato la Super Ace sono stati oggetto di "restituzione" nel 2022 e/o nel 2023, trova applicazione il meccanismo del **recapture**. Ciò si verifica, ad esempio, qualora sia stato effettuato un conferimento in denaro negli ultimi giorni del 2021 che ha generato per intero Super Ace, non essendo previsto il ragguglio a giorni, e nel corso del 2023 vi sia stata una distribuzione di riserve che ha comportato il **riassorbimento** del precedente incremento;
- l'ammontare complessivo da restituire per il 2023 è pari al **15%** della **differenza** tra la base Super Ace 2021 e la base Ace 2023, eventualmente **ridotto** dell'eventuale importo che ha già concorso al reddito 2022 a titolo di *recapture* per il medesimo anno 2022. La restituzione della Super Ace avviene **incrementando** la base imponibile 2023 dell'importo oggetto di *recapture*.

In linea generale, quindi, si può affermare, in un'ottica di semplificazione, che il *recapture* della Super Ace **non trova certamente applicazione** per il periodo d'imposta 2023, quando **l'importo delle riserve di utili** eventualmente distribuite ai soci in tale periodo **non ecceda l'utile dell'esercizio 2022 destinato a riserva nel corso del 2023**.